



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER - PAUR

TAR Lazio, Roma, n. 6969 dd. 8 aprile 2025 – Impianti FER - istanza non prioritaria di PAUR relativa a progetto di un impianto agrivoltaico PNRR PNIEC– art. 20 d.lgs. 199/2021: illegittimità della moratoria

Con la sentenza in commento viene annullata la DGR con la quale era stato disposto, nelle more dell'adozione del cd. Decreto Aree Idonee (poi DM 21.6.2024), l'avvio prioritario per i procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nelle aree idonee ex art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e relativi all'attuazione del PNRR e PNC. Al di fuori da questi due casi prioritari, per i medesimi procedimenti la DGR stabiliva un criterio di ripartizione fra province proporzionale e sussidiario, tale da consentire che, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER fino ad un massimo del 50% del totale autorizzato nell'intera Regione.

Il TAR afferma che le disposizioni regionali impugnate sono illegittime perché istituiscono una sostanziale *moratoria* per i procedimenti relativi a impianti FER da avviare nella Provincia interessata in area non idonea, in quanto non riguardanti progetti rientranti nell'ambito del PNRR, del PNC e della Programmazione unitaria 21-27. Le disposizioni della DGR impugnata, infatti, sul presupposto della difficoltà del mantenimento dell'equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo degli impianti FER, garantito, ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, applicando criteri localizzativi obbligatori in una valutazione da rendersi all'interno del PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, stabiliscono che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 debba avvenire tramite la previsione di criteri di priorità nell'avvio dei procedimenti. Tali criteri di "priorità" si risolvono, tuttavia, in una vera e propria impossibilità di avviare procedimenti non rientranti tra quelli "prioritari", consentendo in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione, con la conseguenza che il mero superamento di tale percentuale determina l'impossibilità di avviare il procedimento.

Le disposizioni impugnate istituiscono dunque, senz'altro, una moratoria per i procedimenti relativi a impianti FER da avviare nell'ambito della Provincia di interesse per la Società ricorrente, da ritenersi però preclusa dall'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, il quale dispone che *"nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione"* (comma 6) e che *"le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"* (comma 7).

La sentenza ricostruisce il quadro normativo applicabile in termini generali come segue:

Nel sistema delineato dall'art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021 e dalle linee guida (di cui al d.m. 10.9.2010) si configurano:

- *aree idonee, cioè aree in cui è previsto un iter accelerato e agevolato per la realizzazione dei progetti FER, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 199/2021;*
- *aree non idonee, cioè aree in cui, ai sensi delle linee guida, sono individuati "obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione";*
- *aree ordinarie, cioè aree in cui si applicano gli ordinari procedimenti autorizzatori e abilitativi.*

Nel suddetto contesto, alle Regioni non è in alcun modo consentita l'individuazione di aree vietate e, quindi, di aree in cui sia finanche impedita la valutazione in sede procedimentale del più opportuno bilanciamento tra gli interessi in gioco.

La DGR impugnata si è tradotta nella violazione del divieto aprioristico di instaurare una specifica valutazione procedimentale dell'idoneità dell'area, da cui discende l'inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili della materia.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202410672&nomeFile=202506969_01.html&subDir=Provvedimenti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
